



**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 23 **del mese di** Novembre  
**dell' anno** 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Dapporto Anna Maria	Assessore
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
6) Rabboni Tiberio	Assessore
7) Ronchi Alberto	Assessore
8) Sedioli Giovanni	Assessore
9) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede l'Assessore Dapporto Anna Maria  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Zanichelli Lino

**Oggetto:** EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO DEI MEDICI CON INCARICO CONVENZIONALE.

**Cod.documento** GPG/2009/1786

**Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1786**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che:

- il sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria è assicurato da un insieme organizzato di strutture e servizi tra loro funzionalmente integrati, in osservanza della programmazione regionale ed in coerenza con l'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria n.1/1996. In tale contesto l'attività di soccorso territoriale, che rappresenta una delle fasi operative del sistema, è svolta dal medico dell'emergenza quale riferimento per la gestione di eventi critici, attivazione di protocolli operativi, integrazione con le varie competenze afferenti alla rete dei soccorsi;
- l'evoluzione professionale dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale, a rapporto convenzionale esclusivo con l'Azienda USL, si è realizzata attraverso il loro progressivo ed organico inserimento, con assunzione di ruolo e responsabilità, sia per le attività proprie dell'emergenza extraospedaliera che nella fase intraospedaliera, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività del DEA/PS, con l'obiettivo di realizzare continuità ed integrazione tra territorio ed ambiente ospedaliero;
- l'art.8, comma 1 bis, del Dlgs 502/92 e successive modificazioni, nell'ottica di garantire al sistema professionalità fortemente motivate ed inserirle in modo stabile e duraturo nell'area dell'emergenza-urgenza, favorendo la piena integrazione del sistema territoriale con quello ospedaliero, ha previsto la possibilità per le Regioni di individuare tale area per il passaggio al rapporto di lavoro dipendente dei medici convenzionati;
- con propria deliberazione n. 2423 del 29.12.2000 si è provveduto alla individuazione dell'emergenza territoriale quale area di attività nella quale prevedere l'instaurazione di un rapporto di impiego, prevedendo altresì il progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerare ad esaurimento, in attesa del graduale passaggio al rapporto di

lavoro dipendente, con possibilità di conferimento di altri incarichi convenzionali solo a tempo determinato;

- con proprie deliberazioni n. 265/2001, n. 662/2002, n. 2473/2003 n.335/2005 si è provveduto all' indizione degli avvisi per il giudizio di idoneità ai fini dell'inquadramento nel ruolo sanitario dei medici in servizio alla data di entrata in vigore del citato DLgs 229/99(31.7.1999) titolari di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale da almeno cinque anni o, comunque, al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato;

Dato atto che a seguito dell'espletamento delle procedure di cui sopra i medici convenzionati sono stati inquadrati in ruolo, ad eccezione di coloro che non hanno potuto partecipare al concorso in quanto non risultavano titolari di incarico alla data del 31.7.1999;

Rilevato che attualmente prestano servizio presso le Aziende USL della Regione, nel settore dell'emergenza sanitaria territoriale, diciassette medici titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, che non hanno potuto partecipare alle precedenti procedure per il passaggio alla dipendenza in quanto non in servizio alla data di entrata in vigore del DLgs 229/99(31.7.1999) così come previsto dal citato art.8, comma 1 bis, del Dlgs 502/92;

Considerato che la compresenza e collaborazione tra medici che hanno rapporto di lavoro diverso con il Servizio Sanitario Regionale( dipendente e convenzionato), pur svolgendo attività analoghe e con uguale orario di lavoro,determina situazioni di disparità fra i soggetti interessati e difformità organizzativa del sistema, per cui si ritiene opportuno adottare misure per omogeneizzare tali rapporti di lavoro, con chiarezza di ruoli e di percorsi professionali e formativi;

Valutata l'esigenza di procedere al definitivo superamento dei rapporti convenzionali in essere, ormai in numero esiguo, mediante l'attivazione delle procedure, di cui al citato art.8, comma 1 bis, del Dlgs 502/92 e successive modificazioni, per il passaggio a rapporto di lavoro dipendente dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale da almeno cinque anni, ancorché non in servizio alla data di entrata in vigore del DLgs 229/99(31.7.1999);

Ritenuto che il processo sopra descritto possa consentire una migliore omogeneità del servizio ed una più efficace organizzazione dello stesso, nonché chiarezza dei percorsi assistenziali, in attesa del raggiungimento delle

condizioni per espletare concorsi pubblici cui potranno partecipare i medici che conseguiranno la specializzazione in Medicina d'Emergenza ed Urgenza, recentemente attivata;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di procedere all'indizione di uno specifico avviso per un'ultima e definitiva procedura propedeutica al passaggio all'inquadramento in ruolo, previo giudizio di idoneità, dei medici attualmente titolari di incarico a tempo indeterminato con cinque anni di anzianità di servizio;

Rilevato altresì che, in questi anni, per sopperire alle carenze d'organico, le Aziende USL hanno assicurato la copertura del servizio mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato a medici in possesso dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriali, in base ai criteri e modalità previsti nell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, utilizzando graduatorie con validità annuale;

Considerato che per rispondere alle specifiche esigenze professionali richieste dal Servizio - svolgimento dell'attività in équipe, utilizzo di specifiche attrezzature, necessità di aggiornamento continuo - è essenziale assicurare continuità ai rapporti di lavoro ed evitare, per quanto possibile, la proliferazione di incarichi;

Ritenuta necessaria, pertanto, l'adozione di misure per ridurre il turn-over del personale con incarico a tempo determinato, prevedendo il rinnovo degli incarichi ai medici in servizio, al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del sistema di emergenza urgenza sanitaria ed evitare interruzioni di pubblico servizio;

Evidenziata la necessità di proporre un atto di indirizzo, (Allegato B) già presentato alle organizzazioni sindacali dei medici convenzionati, cui le Aziende USL dovranno attenersi per evitare disparità di orientamenti e l'insorgere di contenzioso;

Considerata prioritaria l'adozione di misure ed interventi finalizzati ad agevolare la gestione e la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale medico di cui trattasi, per garantire la piena operatività dei servizi di emergenza-urgenza e del pronto soccorso, anche in un contesto caratterizzato da frequenti situazioni di criticità e da un incremento di utilizzo da parte dei cittadini;

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi

DELIBERA

per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato:

- a) di procedere all'indizione dell'avviso per il giudizio di idoneità, ai fini dell'inquadramento in ruolo, dei medici che, alla data di scadenza di detto avviso, risulteranno titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni nell'emergenza sanitaria territoriale, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall'art.8, comma 1 bis, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, dal DPCM 12 dicembre 1997, n.502 e dalla propria deliberazione n.2423/2000, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di pubblicare l'avviso di indizione, in forma integrale, Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione - parte terza;
- c) di approvare l'atto di indirizzo per le Aziende USL (Allegato B) finalizzato al superamento dell'attuale turn-over dei medici con incarico a tempo determinato.

Allegato B

**Atto di indirizzo, per le Aziende USL, in ordine agli incarichi a tempo determinato nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale (capo V dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale).**

L'art. 97 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi, nel settore dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, prevedendo la possibilità di conferire incarichi provvisori, della durata massima di 12 mesi, a medici inseriti nella graduatoria regionale o nelle graduatorie aziendali di disponibilità, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza.

Nella Regione Emilia-Romagna - con deliberazione di Giunta n. 2423/2000 - è stata individuata l'emergenza territoriale quale area di attività nella quale prevedere l'instaurazione di un rapporto di dipendenza per i medici convenzionati ivi operanti, per attuare una piena integrazione e connessione del sistema dell'emergenza territoriale con il sistema di emergenza-urgenza ospedaliero, al fine di realizzare una continuità terapeutica tra il territorio e l'ambiente ospedaliero, con univoci criteri di riferimento e di operatività, sulla base di comuni linee-guida e protocolli operativi.

In coerenza con tale orientamento, è stato deciso il progressivo superamento dei rapporti convenzionali, da considerare ad esaurimento in attesa del graduale passaggio al rapporto di lavoro dipendente, prevedendo la possibilità, in assenza di graduatorie di pubblico concorso, di conferimento di incarichi convenzionali, esclusivamente a tempo determinato.

Purtroppo, il previsto iter di reclutamento di medici per tale settore, tramite concorso pubblico, ha subito una battuta d'arresto a causa dei reiterati rinvii nell'attivazione della Scuola di specializzazione in Medicina di emergenza urgenza, con conseguente inevitabile ricorso delle Aziende USL ad incarichi a termine, per far fronte alle carenze d'organico, e ripercussioni nel processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

In attesa della formazione di un adeguato numero di medici nella specializzazione di "Medicina di emergenza-urgenza" e del raggiungimento delle condizioni che consentano l'accesso alla dipendenza SSN, le parti concordano sulla necessità di adottare misure per ridurre il turn over del personale medico con incarico convenzionale a tempo determinato, al fine di garantire

il servizio e mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del sistema di emergenza urgenza sanitaria.

Per le finalità di cui sopra, le parti concordano i seguenti criteri e modalità per una omogenea applicazione da parte delle Aziende USL:

- a) gli incarichi, conferiti ai sensi dell'art.97 dell'A.C.N. per la medicina generale, possono essere rinnovati alla scadenza, a condizione che:
  - permangano le condizioni di necessità che hanno determinato il conferimento dell'incarico;
  - il medico sia inserito nelle graduatorie aziendali di disponibilità;
  - il medico abbia prestato attività, presso l'Azienda USL, per almeno un anno, senza aver riportato valutazione negativa sul servizio prestato;
  
- b) le Aziende USL possono conferire ulteriori incarichi a tempo determinato, sulla base delle graduatorie di disponibilità predisposte annualmente secondo i criteri di priorità definiti nell'Accordo Nazionale.